



CGIA NEWS report n° 110 – 25 febbraio 2011

ENTRO IL 19 APRILE, ISCRIZIONE INTERMEDIARI DI RIFIUTI

Il 18 febbraio 2011, nella Gazzetta Ufficiale n. 40, è stata pubblicata la deliberazione dell'Albo Gestori Ambientali n. 1 del 19/01/11.

Secondo le previsioni della delibera indicata, ENTRO IL 19 APRILE 2011, tutte le imprese che già svolgono il commercio e l'intermediazione dei rifiuti sono tenute a formalizzare la propria iscrizione all'Albo, pena l'impossibilità di continuare l'esercizio dell'attività.

L'iscrizione è subordinata al possesso di specifici requisiti di capacità finanziaria, di dotazione tecnica nonché alla presentazione di specifiche fidejussioni.

L'importo di queste ultime deve essere al momento ancora determinato.

In ogni caso, anche in assenza della specifica determinazione degli importi delle fidejussioni da presentare, la richiesta di iscrizione ed il possesso dei requisiti previsti (con esclusione delle fidejussioni), sono obbligatori per l'esercizio o il proseguimento dell'attività.

Ulteriori dettagli sono riportati al seguente link:

<http://sito.ve.camcom.it/default.aspx?KeyPub=10051057|10060121>



FINANZIAMENTI ENTI BILATERALI – INAIL PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

Giovedì 10 febbraio, è stato siglato un protocollo di intesa tra gli Enti Bilaterali veneti CEAV, CEVA, EBAV, COBIS e CPR e I.N.A.I.L. Direzione Regionale Veneto per la Promozione della Sicurezza sul Lavoro nelle aziende artigiane.



Il protocollo prevede lo stanziamento, per il triennio 2011-2013, di 1 milione 360 mila euro complessivi (parte a cura degli enti bilaterali, parte a cura dell'INAIL) per le seguenti attività:

- ◆ **Check up aziendali sulla sicurezza;**
- ◆ **Assistenza e consulenza per migliorare la sicurezza sul lavoro, riguardo, in particolare ai seguenti aspetti: gestione degli infortuni, degli incidenti e dei comportamenti pericolosi; gestione della manutenzione; gestione dei DPI; gestione dell'informazione, formazione ed addestramento**
- ◆ **Formazione per lavoratori ed imprenditori sulla sicurezza;**
- ◆ **Redazione di manuali e sviluppo di documenti di facile ed immediata consultazione per i lavoratori**
- ◆ **Materiale informativo, di sensibilizzazione e promozione della sicurezza.**



Non si conoscono ancora i dettagli organizzativi, soprattutto riguardo le modalità di effettuazione dei servizi e la conseguente possibilità di richiedere i contributi. Ai primi di marzo si terrà un ulteriore incontro di approfondimento sul tema, cui parteciperanno INAIL, enti bilaterali e le rappresentanze sindacali.

17 MARZO 2011: FESTA NAZIONALE CONFERMATA



Le discussioni di queste ultime settimane si sono concluse con un decreto legge del Consiglio dei Ministri che conferma che il 17 marzo sarà festa nazionale: scuole e uffici saranno chiusi.

Dal punto di vista retributivo sarà trattata come ogni altra festa già prevista da calendario.

Per rispondere alle richieste delle imprese, tale festa sarà sostitutiva della festa soppressa ma retribuita del 4 novembre (per convenzione riconosciuta la prima domenica del mese di novembre). Per il mese di novembre, infatti, i lavoratori abituati a vedersi nella busta paga una festa in più per il 4 novembre, solo per il 2011 non riceveranno il pagamento relativo.




DETESSAZIONE AL 10%: ULTIMO TERMINE CON L'ELABORAZIONE DEL CUD 2011

Il termine ultimo per dichiarare gli importi detassabili al 10% (anziché al tasso ordinario previsto per lo scaglione di reddito corrispondente), e non detassati, coincide con la stampa del CUD 2011 (da effettuarsi entro il 28 febbraio).

Alla luce anche delle recenti circolari dell'Agenzia delle Entrate le aziende possono indicare nel CUD 2011 quegli importi corrisposti ai dipendenti negli anni 2010 e precedenti che pur non detassati siano detassabili al 10%.

Gli importi potranno riferirsi a: Straordinari anche forfetizzati, lavoro notturno (paga ordinaria + maggiorazione), lavoro a turni (per la sola maggiorazione), premi



10 %

Ciascuno di questi importi corrisposti deve essere legato strettamente a “incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale”.

L'azienda, se ritiene di poter far rientrare in questa casistica gli importi corrisposti ai propri dipendenti, deve predisporre e tenere presso di sé una dichiarazione e relativa documentazione di prove che tali somme sono strettamente connesse alla produttività aziendale. L'Agenzia delle Entrate potrebbe infatti eseguire dei controlli sulle somme detassate, che in quanto retribuzioni dei dipendenti vanno indicate nel 770/2011 oggetto di verifica annuale della stessa Agenzia.



STUDI DI SETTORE: IL CONTRADDITTORIO NON DEVE ESSERE SOLO UNA PURA FORMALITA'



L' Agenzia delle entrate deve tener in considerazione nell'atto di accertamento del perché non si tiene conto delle argomentazioni del contribuente per "smontare" i risultati di Gerico (o, precedentemente, dei parametri).

La Cassazione, con la recentissima ordinanza 4582/2011, conferma, infatti, l'orientamento che la stessa Corte aveva espresso nella recente pronuncia 3923/2011 sulla necessità

non solo di far svolgere il contraddittorio, perché l'accertamento sia valido, ma anche di esprimere la confutazione degli argomenti del contribuente contro i risultati dell'accertamento parametrico.

Nello specifico la Corte conferma una sentenza della Ctr del Lazio secondo la quale, perseverare nell'atto di accertamento, come se nulla fosse, «nonostante gli elementi di motivazione offerti dal contribuente», porta al risultato di «trasformare un adempimento sostanziale (contraddittorio) in una formalità senza senso ed effettuata solo ed esclusivamente perché dovuta, in palese contrasto con la volontà del legislatore».



Il caso: il proprietario di una ferramenta aveva spiegato all'amministrazione come avesse dovuto diminuire i prezzi di vendita per affrontare la concorrenza dei vicini supermercati e poter restare sul mercato. L'agenzia delle Entrate, invece, aveva spiegato lo scorso anno (circolare 19/E/2010) che il contraddittorio era necessario, ma non l'esplicitazione dei motivi per cui non si accettavano le controdeduzioni dei contribuenti. Una posizione ormai che va assolutamente cambiata.

PER APPROFONDIMENTI NEL LINK QUI SOTTO TROVI IL TESTO DELLA SENTENZA:

[http://www.cgiamestre.com/portal/STUDI DI SETTORE E CONTRADDITTORIO-23213-20376](http://www.cgiamestre.com/portal/STUDI_DI_SETTORE_E_CONTRADDITTORIO-23213-20376)



LA SCHEDA CARBURANTE DEVE ESSERE COMPLETA PER USURFUIRE DEGLI SCONTI FISCALI



Gli sconti fiscali valgono se la scheda carburanti è completa dei dati richiesti dalla legge. Solo in questo caso il contribuente può dedurre il costo delle schede carburanti e operare la detrazione dell'Iva.

Quali sono gli elementi fondamentali per gli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati presso i distributori di benzina?

Per poter avere gli sconti fiscali è necessario la presenza dei seguenti

elementi: numero di targa su ciascuna scheda e la firma del benzinaio per convalidare la fornitura del carburante. La mancanza nelle schede carburanti di uno solo di questi dati esclude ogni beneficio fiscale. Così come è preclusa ogni deduzione o detrazione se nella scheda carburanti manca l'indicazione del numero dei chilometri indicato dal contachilometri del veicolo usato.

IL GOVERNO HA INCASSATO LA FIDUCIA ALLA CAMERA SUL DECRETO MILLEPROROGHE CON 309 SÌ E 287 NO.

Passa ora al Senato per il via libera definitivo che giungerà domani.

Il decreto ha avuto un iter tormentato, da 4 articoli e 25 commi, si è gonfiato al Senato fino a raggiungere i 4 articoli e 196 commi. Una sorta di «finanziaria», come l'ha definita il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, imponendo una sforbiciata soprattutto sulle norme giudicate incostituzionali dal Quirinale. Ora con il maxiemendamento il testo è stato lievemente tagliato a 4 articoli e 189 commi. Eliminando le norme più indigeste.



clicca il sito www.cgiamestre.com